



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DENOMINATO "LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA, INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO VOLTO ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO PALAZZO PIOZZO DI ROSIGNANO NELL'OTTICA DEL RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE" - PROGETTO P.U.I. N. 29 - "TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO" - FINANZIATO CON FONDI NAZIONALI -CUP F27H22000150006
*SINTEL - INDAGINE DI MERCATO ID 197844263***

RISPOSTE A QUESITI

QUESITO | 198280203 | mercoledì 12 marzo 2025 17.44.08

Richiesta chiarimento

Per quanto riguarda la partecipazione alla manifestazione di interesse, noi siamo la mandataria del raggruppamento di imprese e dovremmo caricare sia l'allegato 1 che le attestazioni SOA di tutto il raggruppamento, ma nella sezione per allegare gli attestati SOA ce ne fa inserire solo uno. Come possiamo fare?

RISPOSTA

Si consiglia di unire i pdf delle SOA in un unico file.

QUESITO | 198310374 | giovedì 13 marzo 2025 9.12.11

CHIARIMENTO

Nell'avviso della manifestazione di interesse è specificato :

"Nel presentare la candidatura, secondo la procedura telematica Sintel, il Sistema prevede un campo obbligatorio "offerta economica". Non essendo tuttavia richiesta la presentazione di un'offerta economica, si precisa che l'operatore economico non dovrà, a pena di esclusione, indicare alcuna offerta ma dovrà inserire, in tale campo, esclusivamente il valore simbolico 0,0 (zerovirgolazero) per consentire al Sistema la conclusione della procedura"

Ma la piattaforma richiede un intero positivo, quindi necessariamente si dovrà mettere 0,01 é corretto?

RISPOSTA

Si.

QUESITO | 98311785 | giovedì 13 marzo 2025 9.32.20

CHIARIMENTO CODICE ATECO

In relazione alla richiesta di iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e precisamente per "Lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte", ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. C, dell'allegato II.18 del Codice, si chiede di specificare quale sia il Codice ATECO specifico richiesto.

RISPOSTA

La Stazione Appaltante non ha indicato un codice Ateco attenendosi a quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett c) dell'allegato II.18 del Codice.

Pertanto risulta necessario che dalla Visura della CCIAA risultino attività coerenti con l'oggetto dell'appalto, si sottolinea che la categoria prevalente è un OG2 e riguarda il restauro dei Beni Tutelati.

QUESITO | 98403058 | venerdì 14 marzo 2025 9.48.54

Chiarimenti in merito ai Consorzi di cui all'art 65 comma 2 lett. c.

Laddove nell'avviso si legge che "ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, dell'Allegato II.18 del Codice, i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d), del Codice, nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali e per le lavorazioni della categoria OG2 e OS2A, possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso in proprio della qualificazione." si mescolano due concetti differenti.

Al comma 5) dell'art. 67 il D.Lgs 36 ha definitivamente chiarito che il Consorzio Artigiano - a differenza dei consorzi stabili - partecipa con la propria qualificazione senza necessità che siano certificati anche le proprie imprese consorziate:

"I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono."

Sul tema della qualificazione ai fini dei BB CC, il richiamato articolo 9 dell'allegato II_18, invece, non parla di consorzi e consorziate. "I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto." Assodato che il rapporto tra Consorzio e Consorziate non è di subappalto, i Consorzi artigiani come quello che rappresento figurano come esecutori dei lavori e come tali vengono qualificati e attestati SOA.

È di tutta evidenza che l'interpretazione del Codice applicata nell'Avviso di Gara rappresenti una forzatura. In nessuno degli ultimi appalti nazionali a cui abbiamo partecipato (alcuni anche vinti) è presente la richiesta formulata nell'avviso di Palazzo Piozzo.

RISPOSTA

Si riconosce la specificità dei consorzi di imprese artigiane e si richiama l'applicazione del codice dei Contratti 36 /2023 e del suo allegato II.18.

Inoltre si cita recentissima sentenza del Consiglio di Stato sull'argomento “...omissis...nel caso di contratti concernenti i beni culturali, tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, il principio di concorrenza e del conseguente favor participationis è in parte attenuato alla luce del bilanciamento con gli interessi di cui all'art. 9 Cost., cosicchè soltanto le imprese appositamente specializzare possono intervenire direttamente tu tali beni. “ (Consiglio di Stato, Sez. V, 04/02/2025, n. 875)

Rivoli li, 17/03/2025

Il Dirigente Direzione Servizi al Territorio e alla Città
Arch. Antonio Graziani
Firmato digitalmente